

Nota n°: 03/2019

Oggetto: *Sgravio INAIL per interventi eccezionali di sicurezza sul lavoro nel 2018*

Sommario: Si ricorda che, anche quest'anno, è possibile chiedere uno sgravio INAIL, tramite una procedura telematica, denominato Modello OT24, da effettuare entro il 28 Febbraio 2019. Ricordiamo che la richiesta di sgravio INAIL deve essere collegato a "interventi eccezionali" ai fini della Sicurezza sul lavoro realizzati nel 2018 in aggiunta a quelli normali previsti dalla normativa.

Si consiglia pertanto di coinvolgere il Vostro esperto della Sicurezza, considerato che, in caso di domanda dello sgravio, possono essere effettuate verifiche INAIL in Azienda.

Contenuto: _____

Di seguito forniamo una sintesi delle regole relative allo sgravio OT24 Inail.

L'art. 24 della Tariffa dei premi INAIL prevede la possibilità di ottenere uno sconto dei premi stessi, in riferimento all'attuazione di interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime previste dalla Legge in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

L'attuale normativa ha articolato le percentuali di sconto sui premi Inail nella seguente misura:

LAVORATORI-ANNO	RIDUZIONE
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%

I termini e le condizioni per poter ottenere tale riduzione, che ha validità annuale, sono i seguenti:

1. devono essere già trascorsi due anni dalla data di inizio dell'attività;
2. la ditta deve, ovviamente, essere in perfetta regola con le disposizioni minime in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e deve dare applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti

- collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
3. non devono esserci, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
 4. la Ditta deve essere in possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili;
 5. la Ditta deve dimostrare di aver attuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime precedentemente indicate;
 6. l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato dall'azienda;
 7. la ditta deve presentare apposita istanza telematica alla sede INAIL competente entro il mese di febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta (per l'anno 2019 il termine scadrà perentoriamente con la data del 28 Febbraio 2019), allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione probante l'attuazione degli interventi dichiarati;
 8. l'INAIL provvede, entro 120 giorni dalla domanda, a rilasciare il provvedimento di accoglimento o diniego all'istanza di riduzione del tasso;
 9. in caso di accoglimento, la riduzione sarà applicata in sede di regolazione del premio dovuto per l'anno in corso;
 10. qualora risulti, in qualsiasi momento successivo, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione, l'INAIL procederà all'annullamento della riduzione stessa, al recupero dei premi non versati ed all'applicazione delle sanzioni civili ed amministrative previste.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Domenico Verducci
Consulente del Lavoro
Responsabile Area Lavoro